

Banca del Valdarno Credito Cooperativo - Società Cooperativa

Sede sociale, legale ed amministrativa: Piazza della Libertà, 26 52027 San Giovanni Valdarno - AR

Recapiti: Tel. 055.91371 – Fax 055.945025

Sito Internet: www.bancavaldarno.it – e-mail: info@bancavaldarno.bcc.it

Posta elettronica certificata (PEC): info@bancavaldarno.legalmail.it

ABI 08811 – Società partecipante al gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita Iva 15240741007

Iscr. Albo Creditizio n. 3560.00 – Iscr. Albo Società Cooperative n. A161110 – Registro Imprese di Arezzo

c.f. 00135410512 – Tribunale Arezzo - Iscr. CCIAA di Arezzo n° 6287

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei gruppi bancari con Capogruppo Iccrea banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento

REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

“Banca del Valdarno 21/02/2022 – 2025 Tasso Misto”

IT0005484214

Il presente regolamento, pubblicato in data 8 febbraio 2021, non è sottoposto all'approvazione della Consob. Ai sensi dell'art. 1, par. 4, lett. j) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (“Regolamento Prospetto”), alla presente emissione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

**Articolo 1 –
Denominazione,
importo e titoli**

1.1 - In data 16 febbraio 2022 il CdA della Banca del Valdarno ha deliberato l'emissione del Prestito obbligazionario denominato “**Banca del Valdarno 21/10/2022 – 2025 Tasso Misto**” codice ISIN IT0005484214 nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

1.2 - L'ammontare totale delle obbligazioni è di nominali **Euro 3.000.000** e viene emesso al prezzo di 100.

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni è pari al Prezzo di Emissione, e cioè Euro 100 per Obbligazione, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di Godimento del Prestito a quella di sottoscrizione.

La Banca ha facoltà, durante il periodo di offerta, di modificare l'ammontare totale, di estendere tale periodo di validità e procedere alla chiusura anticipata dell'offerta, in caso di cambiamento delle condizioni di mercato o per proprie esigenze, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, dandone comunicazione tramite avviso disponibile presso la sede della Banca, tutte le filiali, nonché sul sito internet www.bancavaldarno.it. Le obbligazioni sono rappresentate da un totale massimo di 3.000 titoli al portatore aventi taglio minimo pari ad euro 1.000, con eventuali multipli incrementali di euro 1.000. Le obbligazioni saranno emesse in tagli non frazionabili.

L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'ammontare totale previsto per l'emissione.

1.3 - Le Obbligazioni non sono emesse in forma di certificati cartacei. I Titoli saranno integralmente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettati al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche (il “TUF”) e della normativa regolamentare di attuazione. Pertanto, ogni operazione avente ad

	<p>oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.</p> <p>I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.</p> <p>E' fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>Articolo 2 - Data di Godimento, di Emissione e di Regolamento</p>	<p>Le Obbligazioni sono emesse e hanno godimento a decorrere dal 21/02/2022.</p> <p>La Data di Regolamento coincide con la Data di Godimento.</p> <p>Successivamente a tale data le sottoscrizioni pervenute saranno regolate con frequenza giornaliera pari alla valuta di addebito. Al sottoscrittore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa).</p>
<p>Articolo 3 – Interessi</p>	<p>Le obbligazioni danno diritto al pagamento di cedole di interessi, corrisposte posticipatamente con periodicità semestrale il 21/02 e il 21/08 di ogni anno, pari allo 0,80% annuo lordo per il periodo dal 21/02/2022 al 21/02/2024, in cui le stesse offrono un tasso di interesse fisso. Per il periodo dal 21/02/2024 al 21/02/2025, in cui le obbligazioni offrono un tasso di interesse variabile, l'importo delle cedole sarà determinato in ragione dell'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto.</p> <p>Il Parametro di Indicizzazione delle obbligazioni è l'Euribor a 6 mesi/360, il cui valore verrà rilevato sulle pagine del quotidiano "Il Sole - 24 Ore" ovvero sui principali quotidiani economici/finanziari a diffusione nazionale ed europea e sul sito web www.euribor.org, due giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola. Il tasso di interesse su base annua da applicare alle singole cedole variabili viene determinato sommando al Parametro di Indicizzazione rilevato uno spread pari a 10 basis points (0,10%) e arrotondando l'importo al terzo decimale per difetto.</p> <p>I calcoli delle cedole saranno eseguiti dalla Banca del Valdarno.</p> <p>Nel caso in cui la rilevazione o il riferimento al parametro non fosse possibile per qualsiasi motivo, si farà riferimento all'ultima quotazione disponibile, sempre della stessa metodologia di calcolo.</p> <p>Qualora l'Amministratore dell'Indice, così come definito dal Regolamento n. 2016/1011/UE (il c.d. "Benchmark Regulation"), dovesse comunicare una variazione sostanziale al tasso di riferimento oppure la cessazione della fornitura dello stesso, la Banca assumerà un parametro sostitutivo che per caratteristiche di sensibilità alle variabili di mercato si presenti il più idoneo a conformarsi all'andamento dell'indice originariamente prescelto.</p> <p>Qualora, infine, il parametro di indicizzazione delle obbligazioni si riduca fino a zero o diventi negativo, l'investitore percepirà gli interessi commisurati alla somma algebrica (se positiva) tra il valore del parametro di indicizzazione e lo spread positivo previsto. Laddove la somma algebrica dei suddetti valori risultasse pari a zero o negativa, l'investitore non percepirà interessi.</p> <p>Di seguito si riporta la rappresentazione delle cedole lorde corrisposte dalle obbligazioni, sotto l'ipotesi che il Parametro di Indicizzazione Euribor 6 mesi/360 rilevato in data 08/02/2022 e pari a -0,463% si mantenga costante per tutta la vita del titolo:</p>

	Data pagamento	Tasso fisso (annuale)	Euribor 6 mesi (annuale)	Spread	Euribor 6 mesi + Spread (annuale)	Euribor 6 mesi + Spread (semestrale)	Cedola lorda (semestrale)
Primo periodo	21/08/2022	0,80%					0,400%
	21/02/2023	0,80%					0,400%
	21/08/2023	0,80%					0,400%
	21/02/2024	0,80%					0,400%
Secondo periodo	21/08/2024		-0,463%	0,10%	-0,363%	-0,182%	0,000%
	21/02/2025		-0,463%	0,10%	-0,363%	-0,182%	0,000%
<p>La convenzione utilizzata per il calcolo della/delle Cedola/Cedole è ACT/ACT. La convenzione di Calendario utilizzata sarà Following Business Day con l'adozione del calendario TARGET.</p>							
Articolo 4 – Durata	La durata delle obbligazioni è di 36 mesi, che decorrono dal 21/02/2022 al 21/02/2025 .						
Articolo 5 – Rimborso	Il prestito obbligazionario sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione e senza alcuna deduzione per spese, alla data di scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data. Qualora tale data cadesse in un giorno non lavorativo, il rimborso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Ai fini del presente articolo per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET2 è operativo.						
Articolo 6 – Servizi del prestito	A far tempo dall'accentramento delle obbligazioni presso Monte Titoli i pagamenti dovuti dall'Emittente saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dell'investitore ovvero tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Qualora la data per il pagamento del capitale o degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito nel primo Giorno Lavorativo (come di seguito definito) utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo. Ai fini del presente articolo per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET2 è operativo.						
Articolo 7 – Regime Fiscale	Gli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/4/ 1996 n. 239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge, attualmente nella misura del 26%) e successive modifiche e integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21/11/1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti e degli aventi causa le imposte e tasse, presenti o future, alle quali saranno comunque soggette le Obbligazioni nella misura pro tempore vigente.						
Articolo 8 – Termini di prescrizione degli interessi e del capitale	I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le obbligazioni è divenuto rimborsabile.						
Articolo 9 – Ranking	Gli obblighi a carico dell'Emittente derivanti dal Prestito obbligazionario di cui al presente Regolamento non sono subordinati ad altre passività dello stesso. Ne consegue che il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente verrà soddisfatto pari passu con gli altri crediti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente stesso già contratti o futuri, fatta salva l'applicazione del c.d. bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. Per tutta la durata del Prestito obbligazionario, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti degli						

	Obbligazionisti. E' altresì esclusa la possibilità di ottenere o, comunque, far valere garanzie e cause di prelazione in connessione alle Obbligazioni su beni dell'Emittente, ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.
Articolo 10 – Garanzie	Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Il rimborso dei Titoli non è coperto dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Articolo 11 – Destinatari dell'offerta	L'offerta è indirizzata unicamente alla clientela della Banca del Valdarno.
Articolo 12 – Periodo di offerta	Le obbligazioni saranno offerte dal 21/02/2022 al 29/04/2022 , salvo proroga o chiusura anticipata del collocamento, per il tramite della Banca attraverso le sue filiali e la rete dei consulenti finanziari. La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata presso la sede della Banca e le sue filiali. Il presente regolamento sarà reso disponibile anche attraverso il sito internet www.bancavaldarno.it . L'assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione salvo chiusura anticipata per il raggiungimento della disponibilità massima dell'ammontare totale. Non sono previsti criteri di riparto. La Banca si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, nel caso di raggiungimento dell'Ammontare totale offerto ed in caso di mutate condizioni di mercato. In caso di esercizio della facoltà di proroga e/o di chiusura anticipata da parte della Banca viene data comunicazione, mediante apposito avviso disponibile presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet www.bancavaldarno.it .
Articolo 13 – Spese e commissioni a carico del sottoscrittore	Non sono applicate spese o commissioni di collocamento in aggiunta al prezzo di emissione del titolo. Si invita comunque l'investitore a prendere visione delle condizioni economiche previste dal contratto quadro sui servizi di investimento.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

Articolo 14 – Mercati e negoziazione	La Banca si impegna a richiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF segmento "order driven". Si rinvia al "Regolamento Hi-MTF - segmento order driven", a disposizione sul sito internet www.hi-Mtf.com per informazioni relative alle modalità di negoziazione dei titoli su tale mercato. I prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni saranno conoscibili secondo le regole proprie di tale Sistema Multilaterale di Negoziazione. Al fine di sostenere la significatività delle transazioni su tale sistema di negoziazione, la Banca potrà intervenire sullo stesso in qualità di liquidity provider allo scopo di dare esecuzione agli ordini della clientela che non dovessero trovare naturale contropartita sul mercato entro tre giorni lavorativi dalla data di inserimento dell'ordine medesimo da parte del cliente. Con riferimento alle metodologie di pricing applicate dalla Banca si rinvia al
---	---

	<p>Documento di Sintesi della Policy di Pricing adottata dalla Banca, disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della stessa, nonché sul sito internet www.bancavaldarno.it. La Banca, pertanto, non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore.</p>
<p>Articolo 15 – Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari</p>	<p>Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione dei titoli fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti.</p> <p>Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato, (di seguito il Securities Act) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (United States e U.S. Person il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act).</p> <p>Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli Altri Paesi) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi.</p> <p>Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del Public Offers of Securities Regulations 1995 ed alle disposizioni applicabili del FSMA 2000. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal FSMA 2000.</p>

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
<p>Articolo 16 – Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi</p>	<p>Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente. L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria, al netto di eventuali commissioni di sottoscrizione, sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia dell'Emittente.</p>
<p>Articolo 17 – Organizzazioni rappresentative dei titolari delle obbligazioni</p>	<p>Ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, non è prevista la costituzione di organizzazioni rappresentative dei titolari delle Obbligazioni.</p>
<p>Articolo 18 – Legge applicabile e foro competente</p>	<p>Tale regolamento è redatto secondo la legge italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra l'obbligazionista e la Banca connessa con il prestito, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il foro di Arezzo. Ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.</p>

Articolo 19 – Agente per il calcolo	L'Agente per il Calcolo sarà l'Emittente il quale nell'esercizio di tale attività determinerà il tasso di interesse, l'importo di ciascuna cedola ed effettuerà ogni altra attività connessa.
Articolo 20 – Responsabile per il collocamento incaricati e del collocamento	Le Obbligazioni saranno offerte presso la sede e le filiali della BCC che opererà dunque sia come Emittente che come Responsabile del Collocamento ai sensi delle vigenti norme.

San Giovanni Valdarno, lì 16/02/2022.

Banca del Valdarno

Credito Cooperativo

Il Presidente
